

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTO il Regolamento dell’Agenzia;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (TULPS) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ha sostituito l’articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che istituisce l’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del TULPS;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9 settembre 2011 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il citato elenco di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO il Decreto Direttoriale n.104077 del 22/12/2014 di modifica del decreto 9 settembre 2011 n. 2011/31857/Giochi/ADI che dispone, fra l’altro, che i soggetti che intendano mantenere l’iscrizione all’elenco “...devono inoltrare attraverso modalità telematica l’istanza di rinnovo tra il 1° novembre dell’anno precedente ed il 20 gennaio dell’anno per cui si richiede il rinnovo”;

VISTO l’articolo 27, comma 1, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che “*Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli... [istituisce], a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico*” come “... titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico” e comma 3, lett. a), b) e c), secondo cui sono obbligati all’iscrizione al Registro, fra gli altri, i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, nonché i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS;

VISTO l’articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone la proroga di sei mesi dei termini previsti dall’art. 27 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che, per effetto della proroga dell'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico è conseguentemente rinviato anche il connesso termine per l'abrogazione dell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, che proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza *“in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO l'articolo 1, comma 9, lettera l), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che dispone la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò *“fino al 24 novembre 2020”*;

CONSIDERATO che la citata sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, analogamente ai precedenti provvedimenti motivati dalla necessità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno inciso sulla raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento determinandone l'interruzione ovvero, a fasi alterne, penetranti limitazioni, ha condizionato nel corso dell'anno il regolare svolgimento delle attività di raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento creando in molti iscritti all'elenco incertezze circa la possibilità di continuare ad operare nel settore;

VISTE, inoltre, le istanze avanzate dai concessionari per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento e dalle associazioni rappresentative dei gestori e produttori che, nel perdurare della situazione emergenziale e dell'incertezza in ordine alla ripresa delle attività economiche nel settore considerato, sollecitano l'adozione di misure di sostegno allo stesso;

CONSIDERATO che, per effetto della proroga dei termini previsti dall'art. 27 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, l'istituzione, a partire dal secondo semestre dell'anno 2021, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico si sovrapporrebbe in corso d'anno sull'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 imponendo agli operatori della filiera il pagamento di un ulteriore corrispettivo ad integrazione del contributo di iscrizione all'elenco già versato, nonché una duplicazione degli adempimenti di carattere amministrativo già posti in essere in occasione dell'iscrizione al predetto elenco;

RITENUTO opportuno evitare un aggravio degli adempimenti e degli oneri, anche di carattere economico, posti in capo ai soggetti della filiera;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere, quale misura eccezionale per il solo anno in corso, la proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

La validità dell'iscrizione, per l'anno 2020, all'elenco previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, è eccezionalmente prorogata sino al 30 aprile 2021.

Resta ferma la possibilità di nuova iscrizione al predetto elenco, che, in ogni caso, avrà validità sino al 30 aprile 2021.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna